

Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. Sita in ceda Cozzo Vuturo nel comune di Enna.

Tra

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.r.l., con sede legale in Enna, Via Nazionale 11.31, CAP 94100, C.F. e RIVA 01220960866, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Panebianco, scritta al Registro delle Imprese di Palermo e Enna pec: [ambientetecnologiasrl@pec.it](mailto:ambientetecnologiasrl@pec.it), qui di seguito denominata "Gestore IPPC",

Comune di Sant'Agata Li Battiati (C.F. 80004010874 P.IVA ), con sede in Via Bellini n. 54, in persona del legale

del DOU. CARMELO SIRANO, DOU. MA z LO 00  
ACIRGALU (CT) il 26/07/1958  
PRO S COZZO VUTURO T. rappresentante pro tempore ovvero  
A SINDACATO L 0111011

, nato a  
nella qualità di del Comune di Sant'Agata Li Battiati autorizzato con D'IKra Gpec: [protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it](mailto:protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it)

qui di seguito semplicemente "Conferitore",

congiuntamente definite anche "Part?" o, ciascuna singolarmente, la "Parte"

PREMESSO CHE

- il Gestore IPPC è gestore dell'impianto Tmb e discarica di rifiuti non pericolosi sito in c.da Cozzo Vuturo, nel territorio del comune di Enna (EN), autorizzato con decreto A.I.A. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente o DDG n. 254 del 27/04/2012 (di seguito, l'Impianto);
- che con D.D.G./D.R.A.R. n. 575 del 13 giugno 2018, alla Società "Ambiente e Tecnologia" S.r.l. è stata rilasciata o l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la "Piattaforma integrata per la gestione dei RR.SS.UU. - Ampliamento della vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB, Sita in c/da Cozzo Vuturo nel territorio comunale di Enna";
- E stata presentata richiesta di rinnovo ns.prot. n.4740 del 21/10/2021 assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti il 22/10/2021 con prot. n.40917 con avvio del procedimento nota del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti prot. n.48213 del 28/12/2022 assunta al ns. prot. il 03/01/2023 con il n. 34;
- ai sensi del comma II dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- che il Conferitore è stato autorizzato a conferire 4,50 t/g, presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. Sita in c.da Cozzo Vuturo nel comune di Enna, i rifiuti prodotti, giusto DDG n.316 del II del dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti;

- il Gestore IPPC con nota prot. n.4962 del 11.12.2023, ritualmente accettata dal Conferitore, ha chiesto la disponibilità al conferimento dei rifiuti non pericolosi presso la piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. Sita in c.da Cozzo Vuturo nel comune di Enna comunicando le nuove condizioni tecnico-economiche per l'anno 2024 che troveranno applicazione — unitamente a quelle infra convenute — con la sottoscrizione della presente Convezione (d'ora in poi il "contratto");
- che il Conferitore ha versato in conto conferimenti ed in anticipo la somma di €.29.295,00 oltre iva, somma che sarà compensata con l'emissione dell 'ultima fattura relativa al mese di riferimento;
- le Parti, per un più chiaro assetto delle competenze e delle reciproche responsabilità, intendono regolare i loro rapporti riguardo alle prestazioni oggetto del presente contratto; tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

## TITOLO I OGGETTO E DURATA

### Art. 1 — OGGETTO

1.1 Le premesse e i documenti di seguito elencati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure formalizzati separatamente: "Informativa rischi specifici", "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza".

1.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore IPPC assume l'obbligo — dietro pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 8 — di eseguire in favore del Conferitore il servizio di smaltimento finale del rifiuto classificato con il codice ERR 20 03 01, di cui al decreto di riferimento, per il quantitativo complessivo di 1.404 tonnellate.

1.3 Le Parti convengono che in nessun caso il Gestore IPPC sarà tenuto ad accettare rifiuti diversi e/o per quantitativi ulteriori e/o provenienti da un impianto di produzione diverso da quello di cui alla Richiesta di Conferimento. Eventuali ulteriori richieste di conferimento di rifiuti diversi e/o ulteriori e/o provenienti da un impianto di produzione diverso da quello di cui alla Richiesta di Conferimento saranno regolate — previa verifica di conformità e ammissibilità da parte del Gestore IPPC — con scritture private integrative del presente Contratto, ovvero, per fatti concludenti, qualora, a seguito di formale richiesta del Conferitore, il Gestore IPPC vi dia esecuzione. In tale seconda evenienza, in mancanza di diverse indicazioni, eventualmente contenute negli accordi di cui al successivo art. 5, comma 2, il servizio si intende regolato dagli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente Contratto.

### Art. 2 — DURATA E VALIDITÀ

2.1 Il presente Contratto ha validità fra le Parti dal 1<sup>o</sup> gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

2.2 È esclusa espressamente ogni forma di rinnovo o proroga tacita.

## TITOLO II CONDIZIONI TECNICHE

### Art. 3 — VERIFICA MERCEOLOGICA

3.1 Il Conferitore provvederà a trasmettere l'analisi merceologica del rifiuto codice EER 20 03 01 almeno una volta l'anno.

3.2 Il Gestore IPPC provvederà periodicamente ad effettuare analisi merceologiche a campione ogni volta che Io riterrà opportuno e soprattutto in assenza delle analisi prodotte dal conferitore.

3.3 Verrà ribaltato il costo sostenuto per ogni analisi merceologica.

3.4 Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione e/o l'inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente Contratto, il Gestore IPPC sarà legittimato ad interrompere, anche senza

preavviso, la ricezione dei conferimenti sino a nuova caratterizzazione, addebitando al Conferitore tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento

#### Art. 4 — PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1 Verranno ammessi i rifiuti corrispondenti ai quantitativi e alle tipologie di cui alla Richiesta di Conferimento.

4.2 Le "non conformità" che dovessero accertarsi a seguito delle analisi merceologiche e/o dal riscontro visivo rilevate all'atto del conferimento e segnalate dal Responsabile Impianto TMB verranno gestite a discrezione dello stesso.

Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il Conferitore sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni contenute al successivo art. 9, comma I.

4.3 Nella ipotesi in cui i rifiuti, a seguito delle verifiche ed ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/03, dovessero risultare non ammissibili, si provvederà al respingimento totale del carico, dandone comunicazione di rito agli Enti competenti.

4.4 Saranno ammessi nell'Impianto i soli automezzi delle imprese in possesso di valida iscrizione all 'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Ogni automezzo dovrà essere munito di apposito FIR compilato in ogni sua parte ai sensi della vigente normativa. Non saranno ammessi automezzi sprovvisti di regolare FIR.

#### Art. 5 — ACCESSO ALL'IMPIANTO

5.1 Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Conferitore nei giorni da lunedì a venerdì di ogni settimana. Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

E' espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni. Eventuali accessi fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, saranno subordinati alle esigenze organizzative dello stesso. In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto nei giorni comunicati anticipatamente dal Gestore.

5.2 Il Conferitore si impegna a comunicare al Gestore IPPC, entro le ore 16:00 di ogni giovedì (ovvero, qualora il giovedì sia festivo, del giorno antecedente non festivo), la programmazione dei conferimenti per la settimana successiva. Nel caso in cui il Conferitore non abbia assolto all'obbligo di garantire il conferimento del quantitativo giornaliero di cui all'art. I comma 4, le Parti, compatibilmente con le esigenze del Gestore IPPC legate alla programmazione ordinaria dei conferimenti previsti anche da terze parti, potranno di volta in volta concordare conferimenti straordinari, previa richiesta che il Conferitore dovrà inoltrare al Gestore IPPC non oltre il secondo giorno antecedente la data prevista per il conferimento straordinario.

5.3 L'accesso e la circolazione all'interno dell'impianto di trattamento saranno autorizzate dopo la trasmissione della documentazione prevista a norma di legge.

#### Art. 6 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii, e da ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

6.2 E' esclusivo onere del Conferitore verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del proprio personale che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti conferiti nell'Impianto, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il Conferitore sarà inoltre direttamente responsabile per i danni causati a beni e/o a persone derivanti da: (i) conferimento di materiale non consentito; (ii) permanenza nell'impianto di propri automezzi e personale o degli automezzi e del personale da esso incaricati; (iii) proprio personale o personale di imprese terze da esso incaricate; (iv) ogni altra circostanza in tutto o in parte riconducibile al comportamento, anche omissivo, del Conferitore o dei suoi agenti. Il Conferitore si impegna a fare in modo che il proprio personale e quello delle ditte da esso incaricate siano costantemente coperti da adeguate polizze assicurative, idonee a coprire i danni cagionati a terzi, ivi incluso il Gestore IPPC.

6.4 Qualora non svolga in proprio il servizio di trasporto, il Conferitore, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice idonea Informativa rischi specifici a tale scopo predisposta dal Gestore IPPC, nonché il D.U.V.R.I. trasmessogli dal Gestore IPPC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, legittimerà il Gestore IPPC a non dare corso, ovvero a sospendere o interrompere, il servizio con ogni conseguente responsabilità, anche risarcitoria, in capo al Conferitore. In ogni caso, la violazione dei superiori obblighi abilita il Gestore IPPC ad avvalersi della facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c. di cui al successivo art. 10.3.

#### Art. 7 — SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

7.1 E onere del Conferitore la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente.

A questi fini, per veicoli si intendono sia quelli fisicamente e stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito), sia quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il Conferitore si impegna a fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore — in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) o di trasferimento (trasporto stradale) — garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il Gestore IPPC da ogni responsabilità al riguardo.

7.3 Le parti concordano che non saranno ammessi al conferimento i mezzi che eccederanno il peso massimo ammissibile come indicato nel libretto di circolazione del mezzo.

### TITOLO III CONDIZIONI ECONOMICHE

#### Art. 8 — CONDIZIONI ECONOMICHE, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 I rifiuti conferiti sono considerati res derelicta e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

Per il servizio di smaltimento di cui al presente contratto, il Conferitore è tenuto a corrispondere al Gestore IPPC un corrispettivo pari a €/t 210,00 (duecentodieci/00), oneri di mitigazione ambientale di competenza comunale determinati per l'anno 2024 in €/t.6,45 (sei/45), Tributo Speciale (Legge 549/95 e art. 2 L.R. 6/97 ss.mm.ii.) ed IVA nella misura di legge. Ai fini di cui al presente comma, saranno considerate le quantità di rifiuti risultanti dalla ricevuta di conferimento rilasciata dal Gestore IPPC e allegata ai fogli di identificazione rifiuti (FIR) utilizzati per il trasporto.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore entro il termine di giorni quindici (15) dal ricevimento della fattura stessa corredati da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

Per il conferimento nei giorni festivi è prevista una maggiorazione del 30% delle tariffe sopra indicata.

8.2 A fine mese, il Gestore IPPC emetterà nei confronti del Conferitore una fattura a consuntivo del servizio reso, dettagliata per le quantità di rifiuti conferiti. Ai sensi dell'art. 4, co. 3 D.Lgs. 231/02, le Parti danno atto e convengono espressamente che il corrispettivo fatturato dovrà essere versato interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del Conferitore, tramite bonifico bancario. Sarà cura del Conferitore comunicare il codice CIG da inserire in fattura.

8.3 Il mancato o ritardato pagamento di una o più fatture nei termini temporali previsti dal presente contratto comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii., calcolato sull'importo lordo della fattura. In tal caso, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., il Gestore IPPC avrà altresì facoltà di sospendere il servizio, dandone comunicazione al Conferitore con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni. In tale

evenienza, rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di risoluzione del Gestore IPPC ex art. 1456 c.c., di cui al successivo art. 10.3.

Ai fini della valutazione della decisione di sospendere il servizio o risolvere il Contratto ai sensi del presente comma, il Gestore IPPC potrà — se del caso — considerare l'esistenza di pregressi inadempimenti del Conferitore, anche ai sensi di rapporti contrattuali cessati alla data di sottoscrizione del presente accordo. In ogni caso, la condotta tenuta dal Gestore IPPC nei confronti di altri Conferitori diversi dal sottoscrittore del presente Contratto non vincola in alcun modo il Gestore IPPC.

8.4 Le Parti convengono espressamente che il Gestore IPPC dovrà inviare al Conferitore apposito documento di variazione dei FIR esclusivamente nei casi in cui venissero rilevati meri errori materiali nei FIR utilizzati per il trasporto.

#### Art. 9 — PENALI

##### 9.1 Penali per non conformità ai sensi dell'art 4, comma 2

9.1.1 Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 2 e per i primi due segnalazioni di non conformità segnalati, il Gestore IPPC si limiterà a richiedere al Conferitore il rimborso dei costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, secondo quanto stabilito al successivo comma 9.1.4.

9.1.2 Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 2, per la terza e la quarta segnalazione, il Gestore IPPC, oltre a richiedere al Conferitore il rimborso dei costi nei termini di cui al precedente comma, applicherà una penale pari ad € 100,00 (eurocento/00) per ogni singola segnalazione, che il Conferitore si impegna ad effettuare secondo quanto stabilito al successivo comma 9.1.4.

9.1.3 Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 2, dalla quinta segnalazione, il Gestore IPPC oltre a richiedere al Conferitore il rimborso dei costi nei termini di cui al precedente comma e avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.wA tal fine, le Parti convengono che l'inadempimento da parte del Conferitore, come indicato al presente comma, sarà da considerare in ogni caso di notevole importanza.

9.1.4 Il corrispettivo dovuto in virtù di quanto previsto nei commi che precedono sarà separatamente fatturato dal Gestore IPPC al Conferitore, e dovrà essere pagato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione della relativa fattura. Il mancato o ritardato pagamento da parte del Conferitore di quanto dovuto ai sensi del periodo precedente sono regolati dalle pattuizioni di cui al precedente art. 8.

##### 9.2 Penali per non conformità ai sensi dell'art. 4, comma 3

9.2.1 Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4 comma 3, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. In tale evenienza, la penale di cui ai commi 9.1.2 e 9.1.3 sarà pari ad euro € 200,00 (duecento/00) per ogni singola segnalazione.

#### TITOLO IV CONDIZIONI ULTERIORI

##### Art. 10 — RECESSO, FORZA MAGGIORE E RISOLUZIONE

10.1 In presenza di condizioni impreviste ed imprevedibili, capaci di compromettere la regolare gestione del servizio, il Gestore IPPC potrà recedere liberamente dal Contratto dandone preavviso, scritto, mediante PEC da spedire almeno il giorno precedente alla data in cui il recesso dovrà avere effetto. Il Gestore IPPC avrà, altresì, il diritto di recesso nel caso di messa in liquidazione del Conferitore o sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali o assimilabili a procedure o istituti concorsuali.

10.2 In presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- violazione, da parte del Conferitore, anche di uno soltanto degli obblighi previsti a suo carico ai sensi delle seguenti clausole del presente accordo: (a) art. 8.4 (pagamenti), anche come richiamato dagli artt. 9.1.4, 9.2.1 ; (b) art. 6 (violazione degli obblighi in materia di sicurezza); (c) art. 7 (sicurezza e tutela ambientale); (d) art. 9.1.3 (non conformità dei rifiuti); (e) art. 11 (trattamento dei dati personali); (f) art. 16 (riservatezza); (g) art. 5.3 (accesso all'impianto, il Gestore IPPC avrà, alternativamente, la facoltà di:

- (i) sospendere immediatamente l'esecuzione del presente accordo, dandone contestuale comunicazione al Conferitore (fatta eccezione per la violazione dell'art. 8.4, per la quale si applica il preavviso ivi previsto) e dando termine al Conferitore, ove possibile, per porre rimedio all'adempimento
- (ii) risolvere il presente accordo ex art. 1456 c.c., dandone contestuale comunicazione al Conferitore.

La sospensione o la risoluzione opereranno con effetti dalla ricezione della comunicazione da parte del Conferitore (fatta eccezione per la violazione dell'art. 8.4, per la quale si applica il preavviso ivi previsto).

10.3 Resta inteso che il Gestore IPPC, nel caso in cui si avvallesse della facoltà di sospensione di cui all'art. 10.2 (i) che precede, potrà in ogni momento — in persistenza di inadempimento — avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

#### Art. 11 — IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

11.1 Nel caso in cui il Gestore IPPC non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni a suo carico rinvenienti dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteorologiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c..

#### Art. 12 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il Conferitore è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi (salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale).

12.2 Il Conferitore dovrà tenere indenne il Gestore IPPC da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016).

#### Art. 13 - INFORMATIVA ANTIMAFIA annullato

#### Art. 14 — OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

14.1 Il Gestore IPPC si impegna a rispettare, qualora applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii., nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

#### Art. 15 — REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

15.1 Il presente Contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

15.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 16 — RISERVATEZZA

16.1 Fermi restando gli impegni di cui all'art. 11 del presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate informazioni riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la Parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

16.2 Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi l'esistenza del presente rapporto, il suo contenuto e le clausole dello stesso, nonché i suoi allegati, se non per quanto necessario all'esecuzione dello stesso.

16.3 Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio.

16.4 Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

16.5 Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione, che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria, che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle stesse, che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente, che la Parte destinataria comunichi o divulghi in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa ovvero nel caso cui la divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

16.6 Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Art. 17 — MODIFICHE, TOLLERANZA E ACCORDI PRECEDENTI

17.1 Ogni modifica al presente Contratto e agli Allegati sarà valida ed efficace solo ove sia stata convenuta per iscritto dalle Parti, rappresentate da chi sig. fornito dei necessari poteri.

17.2 Eventuali comportamenti difformi e/o tolleranze delle Parti, anche se reiterati, non comporteranno modifica del presente contratto e non potranno conseguentemente essere validamente opposte da una parte all'altra. La tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra parte non costituirà rinuncia alla tutela legale e/o contrattuale per la parte tollerante.

17.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, al quale viene espressamente conferito valore normativo, sostituisce ed annulla ogni altro accordo, anche verbale e/o di fatto, precedentemente tra le medesime intercorso.

Art. 18 — FORO COMPETENTE

18.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, oltre che quelle derivanti dalla eventuale mancata corresponsione del corrispettivo del servizio, le Parti convengono di individuare quale foro esclusivo di competenza il Tribunale di Enna.

Art. 19 - MODELLO EX D. LGS. 231/2001

19.1 Il Conferitore dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 della Catanzaro Costruzioni S.r.l., la cui Parte Generale, la Parte Speciale (limitatamente agli standard di controllo di interesse) e il Codice di Condotta gli sono stati trasmessi.

19.2 In particolare, il Conferitore dichiara di aderire alle disposizioni del suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di condotta; con la sottoscrizione del Contratto, il Conferitore si impegna a

rispettane i contenuti, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. n. 231/01.

19.3 Il Conferitore dichiara di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo del medesimo personale, al fine di prevenire la commissione di reati.

19.4 Il Conferitore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza di Catanzaro Costruzioni S.r.l., previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Conferitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di Catanzaro Costruzioni S.r.l. o di professionisti all'uopo incaricati.

19.5 Il Conferitore si obbliga, inoltre, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure volte a impedire la realizzazione dei reati medesimi e a rendere edotta dei sopra menzionati eventi la Catanzaro Costruzioni S.r.l.

19.6 Il Conferitore dichiara di non essere portatore di alcuna situazione di conflitto di interesse riferibile all'esecuzione del presente Contratto e si impegna ad informare tempestivamente la Catanzaro Costruzioni S.r.l. nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto medesimo.

19.7 Il Conferitore si impegna a informare tempestivamente la Società di qualunque notizia relativa alla pendenza a proprio carico di indagini, procedimenti, sanzioni o decisioni, anche non definitive, per condotte rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01 e della normativa antimafia.

19.8 Le Parti dovranno tempestivamente informarsi, reciprocamente, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente dell'altra Parte notizia di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice di condotta ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

#### Art. 20 — COMUNICAZIONI

20.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Ambiente e Tecnologia S.r.l.

PEC: [ambientetecnologiasrl@pec.it](mailto:ambientetecnologiasrl@pec.it)

Comune di Sant'Agata Li Battiati

PEC: [protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it](mailto:protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it)

Letto e confermato viene così di seguito:

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.

in persona del Legale Rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Panebianco

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI in persona del Legale rappresentante pro tempore

Le Parti dichiarano che tutte le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso conoscenza delle clausole singole e complessive le quali vengono accettate. A mente degli articoli 134

Parti specificamente approvano tutte le statuizioni di cui agli art. 1, commi 2, 3 e 4 (Oggetto), art. 2 comma 3 (Durata e validità),

art. 3 commi 3, 4 e 5 (Verifica merceologica), art. 4 commi 2 e 3 (Procedura di ammissione), art. 5 commi I e 3 (Accesso all'impianto), art. 8 commi 2, 3, 4 e 6 (Condizioni economiche, modalità di fatturazione e pagamento), art. 9.1, 9.2 (Penali), art. IO commi I e 2 (forza maggiore e risoluzione), art. 18 comma I (Foro competente).

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.

in persona del Legale Rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Panebianco

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI in persona del Legale rappresentante pro tempore

DOT. CARMELO STRANO

presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena le quali vengono accettate. A mente degli articoli 1341 e 1342 c.c., le



DOT. CARMELO STRANO

